



***AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO***

**PIANO STRALCIO  
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
(P.A.I.)**

(artt.11 e 12 della L.R.39/96)

**Norme di Attuazione**

**Aggiornate a seguito della Conferenza 24 marzo 2009**

**Con emendamenti:**

Deliberazione Comitato Istituzionale n. 07/ 2010 – (BURL n. 45 del 07/12/2010-Parte seconda)

Deliberazione Comitato Istituzionale n. 08/ 2010 – (BURL n. 45 del 07/12/2010-Parte seconda)

Deliberazione Comitato Istituzionale n. 01/ 2011 – (BURL n. 13 del 07/04/2011-Parte seconda)

***Il Segretario Generale***

Ing. Bruno Placidi

***Coordinamento del Piano***

Arch. Antonio Bianchini

***Redazione***

Segreteria Tecnico-Operativa



## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

## **PARTE I**

### **Soggetti, finalità e contenuti**

#### **ART. 1** **(Finalità)**

1. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (in seguito denominata "Autorità"), nell'ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo.
2. Con il PAI l'Autorità svolge, ai sensi del Dlgs. 152/2006 e della Legge Regionale 39/96, le attività di pianificazione, programmazione e coordinamento degli interventi attinenti la difesa del suolo.
3. In particolare, il PAI riguarda sia l'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo d'erosione e di frana, sia l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, nonché la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia.

#### **ART. 2** **(Ambito territoriale di applicazione)**

L'ambito di riferimento del PAI è costituito da tutto il territorio di competenza dell'Autorità, relativo ai comuni di cui all'allegato 1, comprendendo i bacini idrografici di rilievo regionale, così come individuati nell'allegato 3, ai sensi del comma 1) dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 1996 n. 39.

#### **ART. 3** **(Effetti giuridici)**

1. Il Piano è adottato ai sensi dell'art. 65 comma 8 del Dlgs. 152/2006, nonché ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n°493 e dell'art.12 della Legge Regionale 7 ottobre 1996 n°39 (in seguito denominata L.R.39/96) e successive modificazioni;
2. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale, ai sensi dell'art.14 della L.R.39/96, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione Lazio e degli Enti locali;



3. Le aree interessate da dissesto idrogeologico e normate con i successivi att. 16, 17, 18, 19, 23, 23bis<sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, sono identificate cartograficamente alla Tav. 2 – “Aree sottoposte a tutela per dissesto Idrogeologico”;
- 3bis Le aree non vincolate ai sensi del precedente comma 3 costituiscono, sulla base delle procedure previste dalle presenti Norme di Attuazione, ambiti territoriali caratterizzati, allo stato delle conoscenze disponibili, dall'assenza di elementi documentali tali da consentirne la definizione della pericolosità<sup>(3)</sup>;
4. Nelle aree vincolate ai sensi del precedente comma 3 sono fatti salvi gli interventi già autorizzati e iniziati alla data di adozione del Piano, a condizione che i lavori vengano completati entro il termine di tre anni come previsto dall'art. 15, comma 4, del D.P.R. 380/2001; sono altresì fatti salvi i piani attuativi approvati o adottati alla data di adozione del Piano;
5. Nelle aree vincolate ai sensi del precedente comma 3 non si applica quanto previsto dagli artt. 130 e 131 del Regolamento Forestale Regionale n.7/2002;
6. Gli interventi subordinati a permesso di costruire, riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/01 e ss mm ii., dovranno acquisire<sup>(1)</sup>:
  - a) nelle aree di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19, il preventivo parere dell'Autorità, presentando la documentazione di cui all'allegato 7;
  - b) nelle aree di cui agli artt. 23, 23bis<sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, ad eccezione delle aree di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27<sup>(1)</sup>, il preventivo parere dell'Autorità, presentando, qualora richiesta, la documentazione di cui all'allegato 8;
7. Al titolare della concessione o dell'atto amministrativo di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve essere tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata;
8. Nelle aree vincolate ai sensi del precedente comma 3, per il decorso dell'iter istruttorio relativo agli interventi in attesa di concessione in sanatoria, il titolare deve acquisire e successivamente presentare all'Ente Comunale territorialmente competente:
  - a) nelle aree di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19, il parere dell'Autorità, presentando la documentazione di cui all'allegato 7;
  - b) nelle aree di cui agli artt. 23, 23bis<sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, ad eccezione delle aree di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27<sup>(3)</sup>, presentando, qualora richiesto<sup>(3)</sup>, la documentazione di cui all'allegato 8, il parere dell'autorità idraulica competente rappresentata:
    - dall'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;
    - dalla Provincia territorialmente competente, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98.
  - c) nelle aree di cui all'art. 27 commi 5 e 7<sup>(3)</sup>, aree di attenzione idraulica e aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26<sup>(3)</sup> ricadenti in territori di bonifica dove il regime



idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, il parere del Consorzio di Bonifica competente.

9. Il parere di cui ai precedenti commi 7 e 8 può indicare, in aggiunta a quanto previsto dagli allegati 7 e 8, ulteriori prescrizioni tecniche da attuare in sede esecutiva per conseguire un'opportuna eliminazione del rischio, alle quali i soggetti interessati si dovranno attenere previa sottoscrizione di atto d'obbligo;
10. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 3, le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio;
11. I comuni provvedono alla trasposizione cartografica sui propri strumenti urbanistici vigenti dei limiti delle aree a diverso grado di pericolosità e delle aree di attenzione di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 23, [23bis](#) <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, alla scala adottata dagli stessi strumenti urbanistici e/o su base catastale;
12. Eventuali problemi d'interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della sicurezza;
13. La realizzazione delle opere ammesse dagli strumenti urbanistici nei comuni interessati dalla perimetrazione delle aree di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 23, [23bis](#) <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, è consentita nel rispetto delle norme dei medesimi artt. 16, 17, 18, 19, 23, [23bis](#) <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27.
14. L'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali o delle varianti agli strumenti vigenti da parte delle strutture preposte, è subordinata all'acquisizione del preventivo parere dell'Autorità;
15. I manufatti lambiti o attraversati dal limite della perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 23, [23bis](#) <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive;
16. In caso di mancata attuazione o d'inosservanza delle norme di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 23, [23bis](#) <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, da parte dei soggetti interessati, si applica comunque il disposto dell'art. 13, comma 3, della L.R.39/96;
17. Le norme di attuazione che per loro natura coinvolgono aree parzialmente ricadenti oltre il limite di competenza dell'Autorità, ma comunque entro il territorio regionale, sono da ritenersi valide ed efficaci fino all'emanazione di specifiche disposizioni da parte dell'Autorità di bacino limitrofa;
18. Le norme di cui al presente piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree



naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i piani paesistici;

19. Ferme restando le misure più restrittive di carattere ambientale e paesaggistico, ai fini della prevenzione del rischio da frana, i programmi di previsione e prevenzione, previsti dalla legge n. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, tengono conto dell'individuazione delle aree del bacino interessate dai dissesti di cui alla Tav. 2 – “Aree sottoposte a tutela per dissesto Idrogeologico”;
20. L'Autorità, per l'espressione del parere di competenza ai sensi degli artt.16, 17, 18, 19, 23, **23bis** <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27 si avvale, per eventuali approfondimenti tecnici ed istruttori:
- a) dell'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;
  - b) del Servizio Geologico Regionale, relativamente agli aspetti attinenti al dissesto gravitativo;
  - c) della Provincia e/o del Consorzio di Bonifica territorialmente competenti, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98.

#### **ART. 4** **(Elaborati del PAI)**

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

- a) **relazione tecnica;**
- b) **norme di attuazione;**
- c) **cartografie:**
  - Tavola 1: Carta di sintesi del PAI – scala 1:100.000;
  - Tavola 2: Aree sottoposte a tutela per dissesto Idrogeologico – scala 1:25.000 (su base C.T.R. 1:10.000);
  - Tavola 3: Catasto delle opere di difesa - scala 1:175.000 (su base C.T.R. 1:100.000);
- d) **schede degli interventi previsti per le aree a rischio:**
  - Schede intervento relative a situazioni di rischio per movimenti franosi *disponibili per la consultazione presso l'ABR Lazio e nel sito [www.abr.lazio.it](http://www.abr.lazio.it);*
  - Schede intervento relative a situazioni di rischio idraulico *disponibili per la consultazione presso l'ABR Lazio e nel sito [www.abr.lazio.it](http://www.abr.lazio.it).*
- e) **allegati:**
  - Allegato 1 – Elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi nel territorio dell'Autorità dei Bacini Regionali;
  - Allegato 2 – Ambito territoriale di riferimento – scala 1:250.000;
  - Allegato 3 – Carta dei bacini idrografici – scala 1:150.000 *disponibile per la consultazione presso l'ABR Lazio e nel sito [www.abr.lazio.it](http://www.abr.lazio.it);*



- Allegato 4 – Carta Inventario dei Dissesti Franosì – scala 1:25.000 (su base C.T.R.1:10.000) *disponibile per la consultazione presso l'ABR Lazio e nel sito [www.abr.lazio.it](http://www.abr.lazio.it)*;
- Allegato 5 – Riepilogo interventi relativi a situazioni di rischio per movimenti franosi;
- Allegato 6 – Riepilogo interventi relativi a situazioni di rischio idraulico;
- Allegato 7 – “Linee guida per gli studi finalizzati alle valutazioni di stabilità dei versanti”;
- Allegato 8 – “Procedura per l'individuazione, la delimitazione e la valutazione della pericolosità per inondazione nelle aree di attenzione”.

## PARTE II

### Impostazione metodologica del Piano

#### ART. 5

##### (Impostazione metodologica del PAI)

Il Piano si articola in:

- ✓ direttive inerenti i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la verifica del Piano;
- ✓ prescrizioni che si applicano alle aree soggette a pericolo idrogeologico definite nei successivi articoli 6 e 7;
- ✓ interventi destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico, definiti nel successivo articolo 8;
- ✓ attività di monitoraggio e aggiornamento per il controllo delle aree definite di pericolo e d'attenzione e la raccolta d'informazioni per l'aggiornamento del Piano.

#### ART. 6

##### (Individuazione delle aree a pericolo di frana)

1. Il presente Piano riporta le situazioni di pericolo connesse alla presenza di frane già rilevate e cartografate (ai sensi del DPCM 29/09/1998) dall'Autorità tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza.
2. Sulla base delle caratteristiche d'intensità dei fenomeni rilevati (volumi e velocità), il Piano disciplina l'uso del territorio nelle aree in frana in relazione a tre classi di pericolo:
  - aree a pericolo A:  
aree a pericolo di frana molto elevato, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e si riferiscono alle porzioni di territorio che risultano essere interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o movimento da estremamente rapido a rapido;
  - aree a pericolo B:  
aree a pericolo di frana elevato, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e sono riferite alle porzioni di territorio interessate da scarpate o in cui sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti e/o movimento da rapido a lento;



– aree a pericolo C:

aree a pericolo di frana lieve, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e sono riferite a quelle porzioni di territorio che risultano interessate da scivolamenti lenti delle coltri superficiali e/o da frane caratterizzate da piccoli volumi e movimento lento.

## ART. 7

### (Individuazione delle aree a pericolo d'inondazione)

1. Il presente Piano riporta le situazioni di pericolo d'inondazione stimate ai sensi del DPCM 29/09/1998 dall'Autorità tramite indagini o segnalazioni locali nell'ambito del territorio di propria competenza.

2. Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi il Piano disciplina l'uso del territorio, nell'ambito delle fasce individuate nella Tavola 2, in funzione di tre classi di pericolosità:

✓ fasce a pericolosità A:

aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media trentennale.

Le fasce a pericolosità A sono a loro volta suddivise in due sub-fasce:

- sub-fasce a pericolosità A1:

aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici;<sup>(3)</sup>

- sub-fasce a pericolosità A2:

aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, ovvero ad una congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite dagli eventi alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici;<sup>(3)</sup>

✓ fasce a pericolosità B:

aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la duecentennale.

Le fasce a pericolosità B sono a loro volta suddivise in due sub-fasce:

- sub-fasce a pericolosità B1:

aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici;

- sub-fasce a pericolosità B2:

aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, ovvero ad una congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite dagli eventi alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici;

✓ fasce a pericolosità C:

aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale.



## ART. 8 (Rischio idrogeologico)

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane o inondazioni;
2. Il Piano individua il rischio nell'ambito delle aree in frana o che possono essere inondate, caratterizzate dalla contestuale presenza di elementi esposti a rischio;
3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi;
4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi (art.12), in due categorie:
  - a) rischio di frana;
  - b) rischio d'inondazione.
5. Per ciascuna categoria di rischio sono definiti tre livelli:
  - rischio molto elevato (R4):  
quando esistono condizioni che determinano la possibilità di: a) perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; b) danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture; c) danni gravi ad attività socio-economiche;
  - rischio elevato (R3):  
quando esiste la possibilità di: a) danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; b) interruzione di attività socio-economiche;
  - rischio lieve (R2):  
quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità.

## ART. 9 (Aree di attenzione)

Vengono definite aree di attenzione e individuate nella Tav.2 del PAI quelle porzioni del territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio, nonché le aree interessate da opere di mitigazione, anche se non in dissesto, allo scopo di salvaguardarne l'integrità ed efficienza. Sono individuate:

- a) aree d'attenzione geomorfologica suddivise nelle seguenti tipologie:
  - aree d'attenzione per pericolo di frana definite sulla base di studi di dettaglio e tramite l'applicazione di una metodologia statistico-probabilistica in grado di determinare la probabilità di attivazione di nuovi fenomeni;





- aree d'attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere di mitigazione del rischio esistenti.
- b) aree d'attenzione per pericolo d'inondazione suddivise nelle seguenti tipologie:
- aree di attenzione per pericolo d'inondazione a potenziale pericolosità non ancora sottoposte a studio di dettaglio individuate nella cartografia di piano;
  - aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella D.G.R. n° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario;
  - aree d'attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere di mitigazione del rischio esistenti;

#### **ART. 10**

##### **(Compatibilità e sostenibilità delle attività di trasformazione del territorio e riordino del vincolo idrogeologico)**

I competenti servizi regionali e provinciali di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. n) del D.lgs. 152/2006 in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, per le finalità di riassetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente Piano, gli elaborati tecnici di cui all'art.4 di seguito elencati:

- Tavola 2: Aree sottoposte a tutela per pericolo e rischio Idrogeologico scala 1:25.000 (su base C.T.R. 1:10.000);
- Allegato 4: Carta Inventario dei Dissesti Franosì – scala 1:25.000 (su base C.T.R. 1:10.000) *disponibile per la consultazione presso l'ABR Lazio.*

#### **ART. 11**

##### **(Compatibilità delle attività estrattive)**

1. Le attività di escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua, al di fuori del demanio fluviale per il quale valgono le prescrizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, e nelle spiagge e fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere (come definite dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616) sono individuate nell'ambito dei piani di settore i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano. A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali e le relative varianti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale. Dell'adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all'Autorità.



2. I medesimi piani di settore devono definire le modalità di ripristino ambientale, coerente con le finalità e gli effetti del Piano, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché di manutenzione e gestione a conclusione dell'attività e di recupero ambientale per quelle insistenti in aree protette.
3. I Piani di settore vigenti alla data di approvazione del PAI devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
4. Nelle more dell'approvazione dei Piani di settore i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.

### **ART. 12** **(Interventi)**

1. L'Autorità, sulla base degli indirizzi e delle finalità del Piano, tenuto conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di interventi (ai sensi degli artt. 69 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e del comma 1 art.16 della L.R. 39/96) e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi oggetto di programmazione;
2. Gli interventi previsti dal Piano (Allegati n. 5 e 6) devono essere realizzati con modalità che garantiscano un basso impatto ambientale e il recupero delle caratteristiche naturali del territorio, favorendo anche l'uso, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica.
3. A norma dell'articolo 8, gli interventi previsti dal piano sono finalizzati alla rimozione o alla mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico. Vengono considerate le seguenti classi d'interventi:
  - interventi destinati alla eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo nelle aree interessate dall'intervento (opere di sistemazione del suolo, di bonifica delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.);
  - interventi destinati a ridurre le condizioni di rischio (delocalizzazione permanente, misure preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio, misure di soccorso ecc.), o all'attenuazione della vulnerabilità degli elementi a rischio rispetto all'evento atteso (rinforzo delle strutture, ecc.).

**3bis** Gli interventi mitigatori di cui al precedente comma 3, per come meglio esplicitato nei successivi artt. 16 comma 2 lett a), 21 comma a) e 29, sono autorizzabili ove corredati di una analisi per la definizione tecnica dalla quale si evinca il carattere mitigatorio non limitatamente al solo sito oggetto dell'intervento stesso, ma esteso all'intero contesto d'influenza del medesimo <sup>(2)</sup>.

4. Ove non diversamente attuabile è autorizzata, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico, la contestuale realizzazione di interventi con opere di messa in



sicurezza dell'area. L'Autorità, provvede al conseguente aggiornamento del Piano ai sensi del successivo art. 14 commi 4 e 5.

**ART. 13**  
**(Vigilanza e Monitoraggio)**

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 39/96 l'Autorità di Bacino vigila sull'attuazione del P.A.I.;
2. Ai sensi della L.R. 53/98 art.8, la Regione promuove il coordinamento tra gli enti preposti al servizio di polizia delle acque al fine di garantirne l'uniformità di indirizzo;
3. Il Piano prevede il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di rischio e di pericolo mediante l'acquisizione presso gli Enti competenti delle informazioni necessarie per aggiornare, migliorare ed integrare la banca dati realizzata dall'Autorità, al fine di garantire secondo le procedure e le modalità di cui al successivo art.14 il continuo adeguamento del Piano alle nuove realtà territoriali;
4. L'Autorità può effettuare direttamente, qualora ritenuto opportuno, misure e rilievi in campo per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei e le condizioni di stabilità dei versanti;
5. L'Autorità, in collaborazione con gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti di eventuali ulteriori situazioni di pericolo e/o rischio e per la definizione di conseguenti norme di tutela, con priorità per l'individuazione delle effettive condizioni di pericolo e/o rischio nelle aree individuate come aree di attenzione (art. 9 e Tav.2);
6. Gli Enti locali e le strutture regionali e provinciali preposte alla difesa del suolo, sono tenuti al tempestivo invio all'Autorità di ogni documentazione riguardo a nuovi dissesti idraulici o gravitativi riscontrati, nonché sulla avvenuta realizzazione di eventuali opere tese ad eliminare o mitigare le condizioni di pericolo.

**ART. 14**  
**(Aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano)**

1. Il Piano, per sua definizione, possiede una natura dinamica che esige un continuo adeguamento alle nuove realtà territoriali, in termini sia di conoscenza, sia di approfondimenti specifici, tramite successive adozioni ed approvazioni del Piano in versioni più aggiornate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 3 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, il PAI è aggiornato, qualora ricorra la necessità di una revisione generale dello stesso, di norma, almeno ogni cinque anni.



3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, per gli aggiornamenti del P.A.I. che costituiscono variante, restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.
4. Nei casi di approfondimenti conoscitivi e di studi, nonché a seguito dell'avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e di rimozione delle condizioni di pericolo l'Autorità, con le procedure di cui al successivo comma 7, provvede alla ripermimetrazione e/o alla riclassificazione delle zone disciplinate dagli artt. 16, 17, 18, 19, 23, **23bis** <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27 ed all'eventuale aggiornamento degli elaborati di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 4, ai sensi dell'art.15 della L.R. 39/96 commi 1 e 2;
5. Nei casi del precedente comma 4 l'Autorità provvede a comunicare alle Amministrazioni Comunali e Provinciali territorialmente competenti l'avvenuta modifica;
6. In merito alla valutazione delle opere di messa in sicurezza il Comitato Tecnico si esprime circa la richiesta di ripermimetrazione e/o di riclassificazione dell'area, solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle stesse;
7. Il Comitato Istituzionale, ovvero il Segretario Generale dell'Autorità qualora delegato, nei casi di cui al precedente comma 4, acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico, emana apposito provvedimento con il quale viene ripermimetrata o riclassificata l'area interessata nonché apportate le eventuali modifiche o aggiornamenti agli elaborati di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 4;
8. Il provvedimento di cui al precedente comma 7, esplica la sua efficacia al momento della pubblicazione nel BURL.
9. Nelle fasce B di cui ai successivi artt. 17, 24 e 25, il Segretario Generale su delega del Comitato Istituzionale, a seguito di specifica richiesta volta a dimostrare l'assenza di pericolo, corredata da adeguata documentazione tecnica elaborata da un professionista abilitato secondo le specifiche degli allegati 7 e 8, acquisito il parere positivo del Comitato Tecnico, nelle more del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma 7, autorizza la realizzazione di eventuali opere o interventi.

**ART. 15**  
**(Piani di protezione civile)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, e provvedono alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione;



2. Gli Organi tecnici dell'Autorità e della Regione si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità suddette;
3. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano opportuni raccordi con i Comuni per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni;
4. L'Amministrazione Comunale provvede all'immediata notifica agli interessati delle condizioni di pericolo di cui all'art.3 comma 3.

## **TITOLO II**

### **NORME SPECIFICHE**

### **PARTE I**

#### **Assetto geomorfologico**

#### **ART. 16**

**(Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato)**  
**- aree a pericolo A -**

1. Nelle aree a pericolo di frana molto elevato non sono consentiti:
  - a) gli invasi d'acqua, gli scavi, i riporti e i movimenti di terra e tutte le attività che possono aumentare il livello di pericolo;
  - b) ogni forma di nuova edificazione;
  - c) la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodotti;
  - d) le operazioni di decespugliamento ed estirpazione su gruppi di vegetazione matura o in corso di ricostituzione, se costituita da specie di interesse forestale; in ogni caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti parte di specie forestali.
2. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:
  - a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
  - b) il taglio e/o l'eliminazione delle essenze arboree ed arbustive e l'utilizzazione dei soprassuoli forestali, qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area. Tali attività dovranno essere effettuate in coerenza con la normativa vigente in campo forestale;
  - c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei valori esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume,



- senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- e) gli interventi come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volume, e di restauro e risanamento conservativo sugli edifici;
  - f) gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità;
  - g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
  - h) gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti nonché interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
- 3. gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire adeguate valutazioni della stabilità globale dell'area interessata e delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d'opera.;
  - 4. Lo studio di cui al precedente comma 3, dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità e deve inoltre dimostrare che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio;
  - 5. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

#### **ART. 17**

##### **(Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana elevato)**

##### **– aree a pericolo B –**

- 1. Nelle aree a pericolo di frana elevato riguardo agli interventi non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art.16 relative alle aree a pericolo di frana molto elevato;
- 2. Nelle aree a pericolosità elevata, sono consentiti:
  - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata di cui all'art. 16;
  - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, finalizzati al miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano



innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto nonché all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;

- c) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio;
- 3. gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire adeguate valutazioni della stabilità globale dell'area interessata e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera;
- 4. Lo studio di cui al precedente comma 3 dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità e dimostrare che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di ulteriori interventi volti ad eliminare o ridurre le condizioni di rischio;
- 5. Nelle aree, indicate a pericolo di frana elevato, corrispondenti alle scarpate nell'ambito di cave attive regolarmente autorizzate, vale quanto previsto dal piano di coltivazione, approvato dagli organi competenti;
- 6. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

**ART. 18**  
**(Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana lieve)**  
**- aree a pericolo C -**

Nelle aree a pericolo di frana lieve:

- a) Sono comunque permessi, con le medesime modalità, tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata di cui, rispettivamente, al comma 2 dell'art. 16 e al comma 2 dell'art.17;
- b) La realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi ed indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato, secondo la normativa vigente. La documentazione tecnica prodotta dai soggetti interessati, oltre che agli organi competenti, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità;





- c) non sono consentite le operazioni di decespugliamento ed estirpazione su gruppi di vegetazione matura o in corso di ricostituzione, se costituita da specie di interesse forestale; in ogni caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti parte di specie forestali a meno che non si tratti di vegetazione pericolosa o instabile;
- d) sono consentiti tutti gli interventi sul Patrimonio forestale e arbustivo previsti dalla legge regionale 39/2002 e dal relativo regolamento di attuazione, in conformità con le procedure indicate dal regolamento forestale di cui alla D.G.R. Lazio n. 469 del 01.04.2005;
- e) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del Piano.

#### **ART. 19**

##### **(Disciplina e aggiornamento delle carte di pericolosità nelle aree di attenzione per pericolo di frana)**

1. Nelle aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio geomorfologico volto ad accertare il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento, come definito dall'articolo 6, nell'osservanza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 7. Tale studio è sottoposto all'approvazione dell'Autorità;
2. Nelle aree di attenzione sono consentiti tutti gli interventi sul Patrimonio forestale e arbustivo previsti dalla legge regionale 39/2002 e dal relativo regolamento di attuazione;
3. L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento del Piano di cui all'art. 14, sulla base delle proprie disponibilità economiche, nell'ambito delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 lettera a), provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione e alla perimetrazione delle eventuali aree a pericolo e/o rischio di frana.

#### **ART. 20**

##### **(Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana)**

1. I Comuni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di ripermetrazione e/o di riclassificazione delle aree di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19, in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto;
2. Le proposte di rettifica di cui al precedente comma 1 dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nell'Allegato 7 (*"Linee guida per gli studi finalizzati alle valutazioni di stabilità dei versanti"*);





3. Nelle aree in frana comunque individuate, ove i comuni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese in quelle di cui alla Tav. 2 *“Aree sottoposte a tutela per pericolo e rischio di frana e d’inondazione”*, i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, procedono a delimitare le situazioni di pericolo e/o rischio secondo i criteri contenuti nell’Atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM del 29 settembre 1998, con le modalità di cui all'allegato 7 delle presenti norme;
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche ai fini di ulteriori verifiche ed eventuali proposte di rettifica della perimetrazione delle aree sottoposte a tutela di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19.

## **PARTE II**

### **Assetto idraulico**

#### **ART. 21**

##### **(Interventi per la riduzione del rischio e di sistemazione ambientale)**

Nelle aree perimetrate a rischio e/o pericolo idraulico sono ammessi:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione del rischio e/o del pericolo;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- c) tra gli interventi di cui al precedente comma b) sono compresi i tagli di piante stabiliti dall’autorità competente al rilascio di provvedimenti amministrativi in ambito forestale e dall’autorità idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, *“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica”*, e in coerenza ai contenuti tecnici di cui al manuale delle attività consigliate in campo agricolo, forestale e silvopastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate;
- d) gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

#### **ART. 22**

##### **(Interventi sul reticolo idrografico)**

Il progetto di <sup>(3)</sup> qualsiasi opera idraulica sul reticolo idrografico ricadente nelle aree di cui all’art. 7 e nelle aree di cui all’art. 9 lett.b) <sup>(3)</sup>, autorizzata a cura della competente autorità



idraulica, dovrà acquisire nelle aree di cui agli artt. 23, 23 bis, 24, 25, 26 e 27, ad eccezione delle aree di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27, il preventivo parere dell'Autorità.<sup>(3)</sup>

**ART. 23**  
**(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione molto elevato)**  
**– aree a pericolo A1 –**

1. Nella fascia **A1** <sup>(3)</sup>, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
2. Nella fascia **A1** <sup>(3)</sup> non è consentito effettuare tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi ivi compresi i campeggi e le attrezzature turistico-ricreative all'aperto e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
  - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico;
  - c) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
  - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
  - e) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
  - f) interventi di sistemazione idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli edifici e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell'Autorità, a condizione che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
  - g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità effettuati sui beni e sugli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
  - h) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al



contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell'Autorità;

- i) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le procedure indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;
- j) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica, previa approvazione dell'Autorità;
- k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, previa approvazione dell'Autorità;
- l) interventi di manutenzione idraulica.

3. Nella fascia **A1** <sup>(3)</sup> non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

4. Nella fascia **A1** <sup>(3)</sup> non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

**ART. 23bis** <sup>(3)</sup>  
**(Disciplina delle aree a**  
**pericolo d'inondazione molto elevato)**  
**– aree a pericolo A2 –**

1. Nella fascia A2, come definita al comma 2 dell'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica;

2. Nella fascia A2 sono consentiti:

- a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A1 e B1, con le stesse modalità di cui ai rispettivi artt. 23 e 24;
- b) qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato, approvato ai sensi dell'art. 3 comma 6, e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell'Allegato 8, atto a dimostrare che :
  - l'intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno di 200 anni;
  - l'intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo nelle aree limitrofe.

3. Nella fascia A2 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.



4. Nella fascia A2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

**ART. 24**  
**(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato)**  
**– aree a pericolo B1 –**

1. Nella fascia B1, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso della piena con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali;
2. Nella fascia B1 non sono consentite tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
  - a) gli interventi consentiti nella fascia A1 <sup>(3)</sup>, con le stesse modalità di cui all'art. 23;
  - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, e ricompresi all'art. 10 comma 1 lett. c) dello stesso decreto <sup>(1)</sup> a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio, non comportino significativo ostacolo al deflusso delle acque o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse e siano compatibili con i livelli di piena attesi e con le caratteristiche idrodinamiche della piena con tempo di ritorno di 200 anni, derivanti da apposita modellazione idraulica, previa approvazione dell'Autorità;
  - c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
3. Nella fascia B1 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.
4. Nella fascia B1 non è consentito la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

**ART. 25**  
**(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato)**  
**– aree a pericolo B2 –**

1. Nella fascia B2, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica;
2. Nella fascia B2 sono consentiti:
  - a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A1, A2 <sup>(3)</sup> e B1, con le stesse modalità di cui ai rispettivi artt. 23, 23bis <sup>(3)</sup> e 24;
  - b) qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato,



approvato ai sensi dell'art. 3 comma 6 <sup>(3)</sup>, e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell'Allegato 8, atto a dimostrare che :

- l'intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno di 200 anni;
  - l'intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo nelle aree limitrofe.
3. Nella fascia B2 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.
  4. Nella fascia B2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

#### **ART. 26**

##### **(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione lieve)**

##### **- aree a pericolo C -**

1. Nella fascia C, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché di piani d'emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del Piano;
2. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani d'emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come fascia A e fascia B;
3. Gli interventi dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità, attestata dal progettista;
4. Nella fascia C non è consentito l'uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

#### **ART. 27**

##### **(Disciplina delle aree d'attenzione idraulica)**

1. L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento del Piano di cui all'art. 14, sulla base delle disponibilità finanziarie, nell'ambito delle aree di attenzione di cui all'art. 9 lett. b), provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione e alla perimetrazione delle eventuali aree a pericolo d'inondazione ai sensi dell'art. 7;
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità nell'ambito delle aree di attenzione. Tali studi verranno presi in



considerazione dall'Autorità solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal Piano e indicati nell'Allegato 8;

3. L'Autorità, a seguito degli studi eseguiti come ai precedenti commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14;
  4. Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b) ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità, come definito all'art. 7, sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, [23bis](#) <sup>(3)</sup>, 24, 25 e 26.
  5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano alle aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico. Nelle suddette aree, saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare all'Autorità l'effettivo livello di pericolosità;
  6. Nelle aree di cui al comma 5, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dovrà essere preventivamente approvata dall'Autorità.
  7. Nelle aree di cui al comma 5, [e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio](#) <sup>(3)</sup>, [infrastrutturale e impiantistico](#) <sup>(1)</sup>, dovrà essere preventivamente approvata dall'autorità idraulica competente rappresentata:
    - dall'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99; <sup>(1)</sup>
    - dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98 <sup>(1)</sup>.
- [L'autorità idraulica competente deve trasmettere all'Autorità, per opportuna conoscenza, copia degli atti assunti.](#) <sup>(1)</sup>
8. Il parere di cui al precedente comma 7, in assenza di accertato livello di pericolosità dell'area, deve intendersi reso, al richiedente, come sostitutivo e non aggiuntivo dello studio idraulico definito al comma 4.
  9. Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b), nelle more di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, sono comunque consentiti, gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 23.
  10. [Non è consentito l'uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.](#) <sup>(1)</sup>

#### **ART. 28**

##### **(Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)**

1. I Comuni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati, possono effettuare verifiche e presentare istanza di riclassificazione e/o di modifica della perimetrazione delle aree di cui agli artt. 23, 23bis <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27, in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di rettifica devono essere conformi ai requisiti stabiliti dall'Allegato 8 alle presenti norme;
2. Nelle aree inondabili comunque individuate, ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelle situazioni di pericolosità e rischio di cui agli articoli 23, 23bis <sup>(3)</sup>, 24, 25, 26 e 27 essi procederanno a delimitare le situazioni di rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998 e con le modalità di cui all'Allegato 8 alle presenti norme;
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'Autorità ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche, a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

### **TITOLO III**

#### **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

#### **ART. 29**

##### **(Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio)**

1. Il Programma individua, nell'elaborato di cui all'art. 4 lettera d), gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;
2. L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 è finalizzata altresì alla quantificazione dei necessari finanziamenti;
3. Al fine di poter accedere ai finanziamenti di cui al comma 2, le proposte di intervento devono pervenire all'Autorità corredate da uno studio di fattibilità o da una progettazione definita a livello preliminare;
4. Una volta ultimato un intervento l'Autorità procede alla ripermetrazione e/o alla riclassificazione delle aree interessate secondo le procedure di cui all'art. 14;
5. L'Autorità, in accordo con i Comuni interessati, sulla base di un'adeguata documentazione, perimetra le aree da assoggettare a delocalizzazione.





**ART. 30**  
**(Adeguamento degli strumenti urbanistici)**

1. Le Province i Comuni ed i Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale (A.S.I.), recepiscono gli elaborati di cui all'art.4 nell'ambito delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica;
2. Le Province i Comuni ed i Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale (A.S.I.), sulla base di studi geologici, geomorfologici e/o idraulici di dettaglio, verificano la compatibilità tra le previsioni di sviluppo urbanistico e la distribuzione dei dissesti evidenziata negli elaborati di cui all'art. 4 e notificano le risultanze di tale verifica all'Autorità di Bacino per l'eventuale aggiornamento del Piano ai sensi degli artt. 20 e 28, nonché alla struttura regionale competente all'emissione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001;
3. Sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali o delegati, i Comuni provvedono a modificare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti in termini di destinazione di uso dei suoli e di prescrizioni di carattere tecnico, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio.

**ART. 31**  
**(Interventi di sistemazione collinare e montana)**

1. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità, un catasto delle opere di sistemazione idraulico – forestale e degli interventi di imboscimento, ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione;
2. Tale catasto, ed i relativi aggiornamenti periodici, vengono trasmessi dalle Amministrazioni competenti all'Autorità.

**ART. 32**  
**(Interventi di difesa dalle inondazioni)**

1. Nelle aree perimetrate a rischio e/o pericolo idraulico, qualsiasi progetto di intervento che comporti modifica del perimetro e/o della classificazione delle aree inondabili con tempi di ritorno fino a 200 anni compresi e di opere di attraversamento delle aste fluviali, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità;
2. Gli interventi di difesa dalle inondazioni sono dimensionati con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni;
3. Le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua devono essere progettate con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni;
4. Entro tre anni dall'approvazione del Piano le esistenti infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano le zone a pericolo d'inondazione molto elevato ed elevato devono essere verificate dall'ente proprietario, gestore o concessionario rispetto alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno pari a 30 e 200 anni, anche





- riguardo alle condizioni di stabilità dei ponti (pile, spalle, impalcato) e dei rilevati, trasmettendo i relativi risultati degli studi all'Autorità;
5. Entro tre anni dall'approvazione del Piano devono essere verificati dall'ente proprietario, gestore o concessionario, rispetto alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno pari a 30 e 200 anni, anche riguardo alle condizioni di stabilità, le opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani i cui risultati dovranno essere trasmessi all'Autorità;
  6. I progetti di adeguamento devono valutare l'influenza degli interventi sulle condizioni di deflusso, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.
  7. L'Autorità provvede, qualora necessario a seguito delle verifiche di cui ai commi precedenti e secondo le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 14:
    - a. all'approvazione degli eventuali progetti di adeguamento formulati dagli enti gestori;
    - b. alla modifica della perimetrazione e/o della classificazione delle aree soggette ad inondazione;
  8. Gli interventi strutturali destinati alla difesa idraulica, in quanto opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, così come definiti dall'allegato B, par. 7, lett. o), del D.P.R. 12 aprile 1996, sono assoggettati alla relativa disciplina e a quella regionale conseguente.

**(1) Deliberazione Comitato Istituzionale n. 07/ 2010 – (BURL n. 45 del 07/12/2010-Parte seconda);**

**(2) Deliberazione Comitato Istituzionale n. 08/ 2010 – (BURL n. 45 del 07/12/2010-Parte seconda);**

**(3) Deliberazione Comitato Istituzionale n. 01/ 2011 – (BURL n. 13 del 07/04/2011-Parte seconda).**